



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 148 del 11/09/2012 -
Determinazione nr. 1989 del 11/09/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da uno stabilimento che svolge l'attività di fabbricazione di apparecchi di misura elettrici e elettronici.
Società C.S. ELETTRONICA Srl - stabilimento sito in Comune di Brugnera (PN), viale Europa 24/A int. 4.

PREMESSA

1.Fatto

La Società C.S. ELETTRONICA Srl con sede legale in via Dei Gelsi n. 6 in comune di Pasiano di Pordenone (PN) ha presentato in data 12.06.2012 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'installazione di un nuovo stabilimento ubicato in comune di Brugnera (PN) in viale Europa 24/A int. 4.

La Società svolge l'attività di fabbricazione di apparecchi di misura elettrici e elettronici.

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare degli impianti di saldatura, dotati di sistema di trattamento, che daranno origine al punto di emissione in atmosfera identificato come n. 1.

La domanda datata 06.06.2012 è pervenuta in data 12.06.2012 ed è stata assunta al prot. n. 46234 del 12.06.2012. E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente è stata indetta la conferenza dei Servizi con nota prot. n. 47855 del 18.06.2012. In data 05.09.2012 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato la Provincia mentre il Comune di Brugnera ha inviato in proprio parere favorevole con nota prot. 10739 del 04.07.2012 (assunta al prot. n. 52714 del 06.07.2012). Con la stessa lettera il Comune ha precisato che "...lo stabilimento rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 42/2004 e che, a tal proposito l'azienda ha presentato richiesta di autorizzazione paesaggisticaed attualmente il procedimento è in itinere.". E' stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica con atto comunale n. AUTP/13/2012 del 10.09.2012.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la Relazione tecnica e relativi allegati datata 28.05.2012

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;
2. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006) ed in particolare gli artt. 3 e 19 per i quali, tra l'altro, sono di competenza delle Province, a partire dal 01/01/2007, le funzioni relative al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località di impianti;
3. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007) ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c) per la quale sono di competenza delle province il “rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006” e lettera d) per la quale tale competenza riguarda anche l'“attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c)”.
4. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
5. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000); e successive modifiche ed integrazioni;
6. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
7. il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 16 del 01.06.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale e l'Ordinanza Presidenziale n. 8 del 29.06.2012 che attribuisce al Dott. Samuele Grandin la sostituzione del Dott. Sergio Cristante in caso di assenza dello stesso.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto,

effettuata dal personale tecnico del Servizio Tutela dell'Aria dall'Inquinamento della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 06.07.2012. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che le emissioni indicate come **n. 1 (attività di saldatura)** dell'impianto proposto, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato e la tipologia dell'impianto stesso, siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D. Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate.

- sul parere favorevole espresso dal Comune di Brugnera nota prot. 10739 del 04.07.2012 (assunta al prot. n. 52714 del 06.07.2012) in sostituzione della partecipazione alla Conferenza dei Servizi del 05.09.2012.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede due impianti termici civili (emissioni identificate con i n. 2 e 3), alimentati a GPL non sottoposto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 282 comma 2 del D.lgs 152/06 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società C.S. ELETTRONICA Srl, con sede legale in via Dei Gelsi n. 6 in comune di Pasiano di Pordenone (PN), alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in comune di Brugnera (PN) in viale Europa 24/A int. 4. Il punto di emissione presente presso lo stabilimento è il n. 1 (attività di saldatura).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione: n. 1 (attività di saldatura)	<i>Portata: 4000 m³/h</i> <i>Quota dal p.c. : 9,5 m</i>
Polveri totali	5 mg/Nm ³
Oli (come nebbie oleose)	5 mg/Nm ³

- b) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto (punto di emissione n. 1) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- c) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- d) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti

di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

- e) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto autorizzato (punto di emissione n. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
6. Con i primi autocontrolli analitici sulle emissioni dell'impianto autorizzato, la ditta deve verificare se le caratteristiche del flusso gassoso sono conformi alle specifiche di cui al punto 6.2, lettera C, punti 2), 3) e 4) della norma UNI EN 15259/2008 e se il profilo delle velocità di flusso, misurate lungo il diametro del condotto, corrisponde a quello di un flusso in regime stazionario. I risultati di tale verifica, devono essere inviati alla Provincia di Pordenone e all'ARPA FVG - Dipartimento di Pordenone.
7. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.
M.U. 759:87	Ambienti di lavoro - Determinazione delle nebbie d'olio nell'aria - Metodo spettrometrico all'infrarosso

8. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.
9. Il camino autorizzato dovrà essere chiaramente identificato con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici citati in premessa.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si consiglia il rispetto delle seguenti indicazioni:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti.
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi

regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società C.S. ELETTRONICA Srl, al Comune di Brugnera e all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 11/09/2012

IL DIRIGENTE
Samuele Grandin

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SAMUELE GRANDIN

CODICE FISCALE: GRNSML78A21C388H

DATA FIRMA: 11/09/2012 03:53:59

*IMPRONTA: 1896CCDE21574842F60407E6A38A50A83AFE5CC6DE6353DC423B5B4A7E36E404
3AFE5CC6DE6353DC423B5B4A7E36E404C9C4637BA00D968B6FC8866C0A31F68F
C9C4637BA00D968B6FC8866C0A31F68FCFB5B31E852A2D94455F8F7A4FAC73CB
CFB5B31E852A2D94455F8F7A4FAC73CBF8FAAA29A497FF4D2069A4BC959E86BB*